

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Si auspica che le norme regolamentari dei Consigli Giudiziari vogliano assicurare:

- con riferimento alla **composizione** del Consiglio, che la composizione del Consiglio di cui all'art. 9 Dlgs 27/01/2006 n. 25, come modificato dalla L. 111/07 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e i membri non togati designati), debba essere considerata quella "ordinaria" e prevalente, eccezion fatta per le materie indicate nell'art 15, I comma, lett b), g), h) ed i) e per quelle di competenza della sezione per i giudici di pace.

Al riguardo, un problema interpretativo potrebbe nascere dalla lettera dell'art. 16 (secondo il quale i membri non togati "partecipano esclusivamente" alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma I, lettera a), d) ed e)), laddove l'uso del termine "esclusivamente" può indurre a ritenere che l'indicazione delle materie attribuite alla competenza loro riservata sia analitica e tassativa.

Tale interpretazione restrittiva non sembra, tuttavia, sostenibile in quanto :

- la prevalenza della previsione dell'art. 9, è rafforzata dalla lettura dell'art. 9 bis che, individuando il quorum costitutivo, fa riferimento alla necessaria presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
- l'art. 15 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario (e quindi indicativo di una chiara e inequivoca volontà del legislatore) in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari

Il termine "esclusivamente" di cui all'art. 16 va quindi rapportato, in un'interpretazione sistematica e complessiva, alle sole materie indicate dall'art. 15 e non esteso anche alle materie non espressamente indicate in quest'articolo, o meglio in quelle materie che si possono definire "non riservate" per la fase della discussione e della votazione alla composizione ristretta (membri togati di diritto ed elettivi).

Alla luce della considerazione che precede, può – dunque - ritenersi che in materia di nomina, conferma, disciplina e formazione dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di Tribunale la competenza sia dei nuovi Consigli Giudiziari in composizione ordinaria (cioè con avvocati e professore universitario), anche per l'evidente affinità strutturale con la vecchia composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (c.d. composizione integrata da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del Distretto di Corte d'Appello) e per la contiguità della materia con quelle attribuite alla competenza del CG in quella composizione. Donde il definitivo superamento della tesi di far rivivere le cd. Commissione Integrate (nelle quali gli avvocati votavano) di cui si era pur prospettata la sopravvivenza per la mancata espressa abrogazione delle norme relative (anche se le stesse erano state richiamate dagli art. 1,3,7 e 13 del D.M. 26.09 2007 e dalla circolare CSM P-17794/07 del

25.07.2007).

- con riferimento alla **convocazione ed ordine del giorno**:

- a) la trasmissione integrale dell'odg anche ai Consigli dell'Ordine del Distretto;
- b) un congruo termine di preavviso per le sedute, anche per consentire ai Consigli degli Ordini di interloquire nelle materie e fare le segnalazioni;
- c) il diritto dei Consiglieri "non togati" di poter esaminare con adeguato anticipo la documentazione istruttoria di tutte pratiche.

A tale scopo sarebbe opportuno prevedere e far sì che i documenti fossero possibilmente digitalizzati e trasmessi dagli Uffici alla Segreteria del Consiglio Giudiziario, anche in forma digitale; sarà così possibile l'ulteriore loro trasmissione su supporto informatico a tutti i Consiglieri, evitando che ogni singolo consigliere debba esaminarli presso la Corte.

Si osserva, al riguardo, che i Consiglieri Giudiziari "non togati" sono titolari di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato; diritto che ha una "ratio" diversa e maggiore di quella che contraddistingue il più limitato diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai cittadini; inoltre, quanto alla riservatezza, si ricorda che i Consiglieri Giudiziari "non togati" sono vincolati all'osservanza del segreto.

d) la preventiva formazione di un programma delle sedute e, soprattutto, la previsione di sedute itineranti del Consiglio Giudiziario presso le sedi dei Tribunali del distretto, in specie per la trattazione di questioni organizzative attinenti quegli uffici.

e) - l'istituzione del Comitato di Pari Opportunità decentrato in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari, con compiti di proposta e di consultazione nelle materie di tutela di genere e tabellari. Si raccomanda di prevedere l'obbligatoria trasmissione al Comitato dell'odg e delle delibere.

f) - la designazione dei relatori secondo criteri predeterminati¹.

Quanto al verbale, si raccomanda che tale atto venga redatto con le forme più idonee a consentirne l'eshaustività, assicurando a ciascun componente la possibilità di inserire delle dichiarazioni.

La trasparenza dell'agire del Consiglio, in quanto organo elettivo, impone poi che il verbale, definitivamente approvato, sia inviato al Consiglio superiore della Magistratura, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari che ne cureranno la trasmissione ai Magistrati del distretto, ai Consigli dell'Ordine del distretto. Sul punto si veda appresso sui limiti in tema di pubblicità degli atti.

¹ Si suggeriscono quali possibili criteri che:

- i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati siano attribuiti, nel corso della riunione del consiglio, mediante sorteggio, e in modo paritetico, ai componenti togati, esclusi i componenti di diritto per essere trattati nella successiva riunione del Consiglio (un indiretto vantaggio di tale metodo è che si assicura così anche il tempo per consentire agli Ordini di poter fare le segnalazioni previste dalla legge);

- i pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del r.d. 30.1.1941 n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto e quelle connesse alle proposte organizzative delle procure siano assegnati dal Consiglio a due componenti, preferibilmente scelti tra un componente togato e un avvocato e con competenze diversificate.

Circa le votazioni: sarà utile prevedere che esse avvengano in maniera palese, facendo salva la facoltà, a richiesta, di disporre la votazione segreta su singoli argomenti o questioni.

Per la **pubblicità degli atti:** si ricorda che il CSM ha segnalato l'opportunità della massima pubblicità possibile.

I provvedimenti adottati nel corso della riunione devono pertanto essere resi pubblici e venire comunicati, con i provvedimenti relativi, ai Magistrati del Distretto e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, salvo il potere di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità, la sicurezza o la riservatezza delle persone interessate al procedimento; analogamente per le deliberazioni ed i documenti concernenti la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti, dei servizi o "secretate dal Consiglio".

Con riferimento alle deliberazioni concernenti nomine, mutamento di funzioni, conferimento di uffici direttivi o che importino valutazioni delle qualità soggettive o professionali del magistrato le stesse dovranno essere trasmesse oltre che a tutti i Consiglieri Giudiziari:

- a) ai diretti interessati;
- b) a ogni altro magistrato del distretto;
- c) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha fatto pervenire segnalazioni ex art. 11 comma 4 lettera f) e comma 5, o reso il parere ai sensi dell'art. 13 comma 3 e all'art. 11 comma 4 lett. e)

In ordine alla **pubblicità delle sedute:** fatto salvo il caso di deliberazioni contenenti "dati sensibili", la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti e dei servizi, appare opportuno e coerente che venga privilegiato il principio della pubblicità delle sedute.

Ulteriore aspetto essenziale è il riconoscimento che **i componenti avvocati e professori universitari**, pur non partecipando alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze al di fuori dei casi di cui all'articolo 15 Dlgs 27/01/2006 n. 25, come modificato dalla L. 111/07, comma 1, lettere a), d) ed e), abbiano ugualmente **diritto di non allontanarsi dalla sala delle adunanze del Consiglio giudiziario.**

Non esistendo un obbligo di allontanarsi ne esce rafforzato il diritto al pieno accesso agli atti da parte dei consiglieri "non togati" anche nelle materie non di loro competenza.

E' invero utile prevedere che il Consiglio giudiziario possa anche pubblicizzare, mediante comunicati stampa o altro sistema equivalente, sue deliberazioni, riguardanti materie di interesse generale correlate all'amministrazione della giustizia nel distretto.

Circa i **poteri istruttori:** va affermato che a ogni componente del Consiglio spettano i poteri istruttori previsti dalla legge, e che il Consiglio e ogni suo componente utilizza le fonti di conoscenza di cui all'art. 11 comma 4 lettera f) e comma 5, all'art. 13 comma 3 del Dlgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla L. 111/07.

Si auspica che l'assunzione delle **informazioni di cui v° comma dell'art.11 Dlgs 5 aprile 2006 n.**

160, come modificato dalla L. 111/07, diventi prassi operativa.

E' inoltre opportuno prevedere che ogni qualvolta il Consiglio giudiziario è chiamato a rendere il **parere sul giudizio di idoneità cui all'art. 13 3° comma, Dlgs 5 aprile 2006 n. 160**, come modificato dalla L. 111/07, vengano acquisite le osservazioni rese dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mediante trasmissione della copia della delibera Consiliare che lo autorizza a rendere tali osservazioni.

Nel rispetto della richiamata circolare del CSM, si segnala l'opportunità di prevedere che **i criteri organizzativi degli Uffici requirenti** vengano trasmessi anche ai Consigli giudiziari, allo scopo di consentire la verifica se l'organizzazione del P.M. sia funzionale a quella dell'ufficio giudicante corrispondente.

Circa la **valutazione del dirigente** occorre poi affermare il principio, ai fini della conferma, della verifica del funzionamento dell'ufficio e dell'effettività del sistema tabellare con particolare riferimento, non solo al progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche alla determinazione del programma delle attività annuali. Può essere utile prevedere nel regolamento che al riguardo siano assunte specifiche informazioni dal Consiglio dell'Ordine.

Per la **commissione flussi**: è indispensabile assicurarne la continuità delle funzioni di analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario, stabilendo la cadenza annuale e prevedendo che la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi dovranno avvenire costantemente durante il corso dell'anno. La sua composizione dovrà assicurare anche la presenza di avvocati, su segnalazione dei Consigli degli Ordini avente sede nel distretto, curando la presenza di competenze diversificate per il settore penale e per quello civile. Il Consiglio Giudiziario si dovrà avvalere della Commissione Flussi ai fini dell'istruttoria nell'ambito dei procedimenti di esame delle proposte e delle variazioni tabellari e in ogni altro caso ritenuto opportuno (ad esempio, valutazione dei dirigenti).

Della **Commissione per la formazione permanente della magistratura onoraria** (Circolare CSM n. P-7507/2004 - 16 aprile 2004 – Deliberazione dell'8 aprile 2004), che ha assorbito la non più esistente commissione per la formazione permanente dei giudici di pace potranno far parte anche avvocati. La sua competenza per esame sulla formazione (a questo punto di GOT, VPO e Gdp) dovrà appartenere al C.G. ordinario di cui all'art. 9.

